



A cura del Dott. Cristian Manfredi

Ai clienti dello Studio.

Circolare n. 13

27.06.2020

Loro sedi

RIDOTTO DALL'1.7.2020 A € 2.000 IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTE

A decorrere dall'1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

Per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 2.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

E' possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi.

E' possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 2.000 in contanti / assegni, purché:

- il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 2.000;
- oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.

A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 2.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:

- il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 2.000;
- oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.

Non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 2.000, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite. Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 2.000, eseguito tramite più assegni bancari con l'indicazione:

- del nome / ragione sociale del beneficiario;
- della clausola di non trasferibilità, se d'importo pari o superiore a € 1.000;

non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell'operazione.

REGIME SANZIONATORIO

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	<ul style="list-style-type: none">• Da € 2.000 (anziché 3.000) a € 50.000;• da € 10.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	<ul style="list-style-type: none">• Da € 3.000 a € 15.000

(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.